

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-681 del 13/02/2019
Oggetto	RN07T0024_Comune di Rimini_p.le_ Kennedy_regolarizzazione
Proposta	n. PDET-AMB-2019-727 del 13/02/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 28/2013, art. 45 "Rateizzazione delle somme dovute per l'utilizzo di beni del demanio idrico";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PREMESSO che con determina 11151 del 23/09/08, Prot.n. GRN/08/218621 è stata rilasciata al Comune di Rimini, C.F./P.IVA 00304260409, con sede in Via Rosaspina, 7 - Rimini, la concessione per l'occupazione esistente dell'area demaniale destinata a parco pubblico urbano avente superficie complessiva 5.165,35 derivante dalla tombinatura del vecchio alveo del Torrente AUSA con durata di anni 19 decorrenti dalla data di adozione del provvedimento e scadenza fissata al 23/09/2027 (pratica RN07T0024);

PRESO ATTO che, con istanza presentata in data 16/12/2014, assunta a prot. n. 2014-0499255 del 18/12/2014 il Comune di Rimini, C.F./P.IVA 00304260409, con sede in Via Rosaspina, 7 - Rimini, corredata degli elaborati tecnici, ha chiesto la concessione per l'ampliamento di quanto assentito con precedente, per complessivi mq 67.801,65 in ampliamento dei 5.165.35 già concessi, di cui 53.034,65 mq ad uso

verde pubblico e 14.767 ad uso strade, infrastrutture e parcheggi pubblici nel tratto compreso tra piazzale Kennedy e la strada statale 16; tali aree sono catastalmente individuate in Comune di Rimini ai fg 66 anti. mapp. 308, fg 75 anti mapp. 1548 (piazz.le Kennedy), fg 98 anti mapp. 174, fg 97 anti mapp. 106;

VISTI i documenti presenti nel fascicolo della pratica pervenuta a questa Direzione Tecnica rilasciati dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna:

- Determina n. 3620 del 19/03/2014 - Modifica dei provvedimenti concessori rilasciati al comune di Rimini;
- Determina n. 1145 del 04/02/2015 Autorizzazione idraulica all'accantieramento delle opere;
- Determina n. 1265 del 06/02/2015 autorizzazione idraulica per la cantierizzazione delle opere;
- Nulla osta idraulico rilasciato in data 29/04/2016;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma, 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R. n. 366 del 31/12/2014 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico del 29/04/2016 rilasciato dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna - sede di Rimini, senza prescrizioni;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna, ora divenuta Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini del 29/04/2016;

DATO ATTO che con nota DET-AMB-2017-5227 del 29/09/2017 ARPAE ha quantificato l'indennizzo per la pregressa occupazione;

PRESO ATTO:

- della nota del Comune di Rimini prot. Arpae PGDG.2018.777 del 18/01/2018 con la quale veniva eccepita la prescrizione quinquennale;
- della nota del comune di Rimini prot. Arpae PGDG.2018.2830 del 26/02/2018, con la quale veniva richiesto il ricalcolo del canone in ragione della mancata occupazione con parcheggi a pagamento per lavori di riqualificazione;

RILEVATO che in data 10/11/2017, prot. PGDG/2017/0012057, è stato richiesto dalla scrivente Agenzia parere alla Regione Emilia-Romagna, per conto della quale Arpae amministra il rilascio delle concessioni del Demanio idrico, in merito all'applicazione del termine prescrizionale;

RITENUTO di dover regolarizzare l'occupazione dell'area demaniale del Comune di Rimini, sinora parzialmente senza titolo, attraverso l'emissione della concessione, previo pagamento di quanto dovuto per l'occupazione pregressa, in acconto sulla maggior somma eventualmente dovuta, nelle more di disposizioni regionali in ordine al termine prescrizionale da applicare alle somme dovute quale indennizzo per occupazione senza titolo;

DATO ATTO che si è proceduto alla riquantificazione dell'indennizzo, relativo alle annualità pregresse, in accoglimento di quanto richiesto dall'Amministrazione richiedente (nota del Comune di Rimini prot. Arpae PGDG.2018.777 del 18.01.2018), in quanto il versamento è presupposto necessario per la chiusura positiva dell'istruttoria e l'emissione del titolo concessorio.

DATO ATTO, inoltre, che il Comune di Rimini ha chiesto con comunicazione prot. ARPAE PGDG.2018.16154 del 14/11/2018 la possibilità di rateizzare il dovuto relativo alle annualità pregresse nella seguente modalità:

- RATA n. 1 € 8.305,00 anticipatamente all'atto concessorio;
- RATA n. 2 € 16.250,00 entro il 31/12/2019;
- RATA n. 3 € 16.250,00 entro il 31/12/2020;
- RATA n. 4 € 16.250,00 entro il 31/12/2021;
- RATA n. 5 € 16.250,00 entro il 31/12/2022;

RITENUTO pertanto:

- di non applicare la sanzione amministrativa per utilizzo dell'area senza titolo in quanto è conservato agli atti dalla presente Agenzia la documentazione che attesta la volontà espressa di manifestarsi alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'ex art.22 L.R.7/2004, della D.G.R. n. 895/2007 e della nota a firma del Direttore della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 22226 del 15/12/2008.
- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'area demaniale di mq 67.801,65 in ampliamento dei 5.165.35 già concessi, di cui 53.034,65 mq ad uso verde pubblico e 14.767 ad uso strade, infrastrutture e parcheggi pubblici, sita nel Capoluogo del Comune di Rimini, nel tratto compreso tra piazzale Kennedy e la strada statale 16, catastalmente individuata ai fg 66 anti. mapp. 308, fg 75 anti mapp.1548 (piazz.le Kennedy), fg 98 anti mapp. 174, fg 97 anti mapp. 106, possa essere assentita, revocando contestualmente la concessione rilasciata con determina 11151 del 23/09/08, Prot. n. GRN/08/218621, in quanto sostituita integralmente dal presente provvedimento;
- di fissare il canone per l'anno 2018 in € 19.035,00, di cui sono straordinariamente dovuti per l'anno in corso € 17.718,75 in ragione della diminuzione dell'occupazione di area adibita a parcheggi pubblici in seguito a lavori infrastrutturali ora terminati;
- ritenuto che l'istanza di rateizzazione possa essere accolta ai sensi dell'art. 45 della l.r. 28/2013, con applicazione degli interessi nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice

civile;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 28/11/2018, PG/2019/23038;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
- a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
- b) il canone 2018 pari a € 17.718,75;
- c) la prima rata concordata di quanto dovuto per l'occupazione pregressa pari a € 8.305,00, da considerare eventualmente in acconto sulla maggior somma.

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Comune di Rimini, C.F./P.IVA 00304260409, con sede in Via Rosaspina, 7 - Rimini, nel rispetto dei diritti dei terzi, la concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale di mq 67.801,65, in ampliamento dei 5.165.35 già concessi, di cui 53.034,65 mq ad uso verde pubblico e 14.767 ad uso strade, infrastrutture e parcheggi pubblici; tale area è individuata nel capoluogo del Comune di Rimini, nel tratto compreso tra piazzale Kennedy e la strada statale 16, ed è catastalmente identificata ai fg 66 anti. mapp. 308, fg 75 anti mapp. 1548 (piazzale Kennedy), fg 98 anti mapp. 174, fg 97 anti mapp. 106, così come riportato negli elaborati tecnici conservati nel fascicolo depositato agli atti di questa pratica denominata RN07T0024;

2. di accogliere l'istanza presentata dal Comune di Rimini, PGDG/2018/16154 del 14.11.2018 per la rateizzazione dei canoni dovuti, per un importo complessivo quantificato in € 91.023,75, con le seguenti condizioni:

- a) la somma dovuta, comprensiva degli interessi di legge, è suscettibile di adeguamento con riferimento agli importi delle rate al variare del tasso annuale;
- b) la somma dovuta deve essere corrisposta in cinque rate annuali, secondo il piano di rateizzazione predisposto nel seguito:

PIANO DI RATEIZZAZIONE				
N° rata	Quota capitale	Quota interessi canoni arretrati	Scadenza rata	Importo rata
1	8.305,00 €	0,00 €	Alla sottoscrizione del disciplinare	8.305,00 €
2	16.250,00 €	194,47 €	31/12/2019	16.444,47 €
3	16.250,00 €	146,65 €	31/12/2020	16.396,65 €
4	16.250,00 €	97,50 €	31/12/2021	16.347,50 €
5	16.250,00 €	48,75 €	31/12/2022	16.298,75 €

- c) il pagamento delle rate deve avvenire secondo le scadenze riportate nel piano di rateizzazione sopra riportato, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 10 C 07601 02400 001018766285 indicando, quale causale, la seguente dicitura: "RN07T0024- Rata n. ... - canoni arretrati 2012-2016;
- d) il concessionario può richiedere di essere autorizzato a saldare anticipatamente il proprio debito residuo costituito dalla quota capitale restante, calcolata come somma delle rate residue decurtate dalle quote interessi;
- e) il mancato pagamento di due rate entro il termine previsto comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione con conseguente obbligo per il concessionario di versare il residuo in un'unica soluzione, pena la riscossione coattiva del credito;
- f) di revocare contestualmente la concessione rilasciata con determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 11151 del 23/09/08, Prot.n. GRN/08/218621, in quanto sostituita integralmente dal presente provvedimento;
- g) di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- h) di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2037;
- i) di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- j) di fissare il canone per l'anno 2018 in € 19.035,00, di cui sono straordinariamente dovuti per l'anno in corso solo € 17.718,75 in ragione di quanto esplicitato in premessa;
- k) di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
- l) di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: IBAN IT25R0760102400001018766707 intestato a STB Romagna;
- m) di dare atto che il deposito cauzionale non è dovuto ai sensi dell'art. 8, co. 4, L.R. 2/2015;
- n) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- o) di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131, e copia della registrazione dovrà essere consegnata a questa amministrazione concedente;
- p) di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa,

il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

q) che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;

r) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;

s) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

t) di stabilire:

- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di notificare il presente atto a PEC al concessionario.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente*)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico, a favore del Comune di Rimini, C.F./P.IVA 00304260409, con sede in Via Rosaspina, 7 - Rimini, relativa all'area demaniale del corso d'acqua Ausa.

(Pratica SISTEB n. RN07T0024)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua Ausa, di mq 67.801,65 in ampliamento dei 5.165.35 già concessi, di cui 53.034,65 mq ad uso verde pubblico e 14.767 ad uso strade, infrastrutture e parcheggi pubblici, nel capoluogo del Comune di Rimini, nel tratto compreso tra piazzale Kennedy e la strada statale 16, e catastalmente identificato ai fg 66 anti. mapp. 308, fg 75 anti mapp. 1548 (piazz.le Kennedy), fg 98 anti mapp. 174, fg 97 anti mapp. 106. L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2037.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

Il canone per l'anno 2018 risulta in € 19.035,00, di cui sono straordinariamente dovuti solo per l'anno in corso € 17.718,75 in ragione della diminuzione di superficie adibita a parcheggi pubblici in seguito a lavori infrastrutturali;

L'importo del canone, ai sensi dell' Art. 8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese

disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il deposito cauzionale non è dovuto ex art. 8, co. 4, L.R. 2/2015.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su

area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare e/o manutentare.

Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in

tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per
l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.